

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 6368 DELL'1 APRILE 2016

(procedure concorsuali – opposizione allo stato passivo)

Non sussiste una preclusione alle nuove produzioni documentali in sede di opposizione allo stato passivo, il quale non è un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, laddove il rimedio mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex articolo 96 l.f., segnando gli atti introduttivi ex artt. 98 e 99 l.f. (con l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti) il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori.- Deve dunque escludersi l'operatività in materia del divieto ex articolo 345 c.p.c.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI - 1, ORDINANZA N. 6512 DEL 4 APRILE 2016

(scrittura privata)

In materia di data certa della scrittura privata verso i terzi, nel caso in cui la scrittura privata non autenticata costituisca un unico corpo con il foglio su cui è stata apposta la timbratura, la data recata dal timbro medesimo rappresenta la data certa della scrittura, per la computabilità di fronte ai terzi.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 6549 DEL 5 APRILE 2016

(conduttore Pa – maggiorazione Istat – fattura - messa in mora)

Se conduttore di un immobile è la Pa non è necessario comunicare l'incremento del canone per la maggiorazione Istat. A tal fine è sufficiente il regolare invio delle fatture con indicazione del canone maggiorato. Quanto alla decorrenza degli interessi di mora, nei confronti delle amministrazioni statali non opera la mora "ex re" e pertanto l'intimazione scritta va individuata al momento della notifica del provvedimento monitorio e non da quella dell'invio delle fatture. Infatti la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, in quanto consiste in una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito; la sua emissione e la trasmissione alla controparte non sono di per sé sufficienti alla costituzione in mora, essendo necessario a questo scopo un elemento ulteriore, costituito da una espressa richiesta di pagamento.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 6674 DEL 6 APRILE 2016

(trasferimento di immobile da un coniuge a un altro)

Ai fini tributari i trasferimenti immobiliari posti in essere tra coniugi o tra parenti in linea retta si presumono donazioni se l'imposta dovuta per il trasferimento risulti inferiore a quella applicabile in caso di trasferimento a titolo gratuito.

CORTE DI GIUSTIZIA, SEZ. II, SENTENZA C 546/14 DEL 7 APRILE 2016

(fiscaltà - IVA - articolo 4, paragrafo 3, TUE - direttiva 2006/112/CE - insolvenza - concordato preventivo - pagamento parziale dei crediti Iva)

L'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti

mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 14487 DELL'8 APRILE 2016

(evasione contributiva – depenalizzazione – retroattività)

E' retroattiva la depenalizzazione dell'evasione contributiva al di sotto dei diecimila euro. Le norme del d.lgs. 8 del 2016, entrate in vigore lo scorso 6 febbraio, sono applicabili a tutte le cause in corso.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 6844 DELL'8 APRILE 2016

(incidente - danni patiti a causa di una partita di calcio - studente - onere della prova)

In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nell'ambito dello svolgimento di una partita, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ., incombe sullo studente l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l'illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l'onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno; in particolare, non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore di quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 14529 DELL'11 APRILE 2016

(Depenalizzazione – Delitto trasformato in illecito civile – Giudice dell'impugnazione – Statuizioni civili – Pronuncia)

Deve ritenersi che dopo la depenalizzazione del delitto di danneggiamento semplice e la sua trasformazione in illecito civile il giudice dell'impugnazione deve confermare le statuizioni civili non potendosi pervenire a un'esclusione del fatto, dovendosi osservare che ove dovesse ritenersi obbligata la trasmissione al giudice civile competente per l'irrogazione delle sanzioni civili a seguito della declaratoria di assoluzione dell'imputato perché il fatto di danneggiamento non è più previsto dalla legge come reato, dovrebbe imporsi alla parte civile costituita la prosecuzione del giudizio in sede civile sebbene lo stesso abbia già trovato definizione, pur non irrevocabile, in sede penale ove veniva proposta la domanda risarcitoria ed accertato un fatto dannoso all'esito dei giudizi di merito, in palese violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione obbligando la parte civile alla prosecuzione del giudizio in altra sede benché il fatto sia già stato accertato, con il rischio di possibili contrasti di giudicati.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 14750 DELL'11 APRILE 2016

(sospensione – messa alla prova per adulti – ordinanza – incompatibilità del giudice)

L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, previsto dall'art. 464 quater c.p.p., non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua, nei confronti di eventuali coimputati, con le forme ordinarie, in quanto viene adottata nella medesima "fase" processuale e non implica una valutazione sul merito dell'ipotesi di accusa, costituendo esercizio della discrezionalità giurisdizionale fondata sulla delibazione dell'inesistenza ictu oculi di cause di

immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sulla verifica dell' idoneità del programma di trattamento e su una prognosi favorevole di non recidiva; soltanto nell' ipotesi di "esuberanza" motivazionale dell' ordinanza, che esondi dai limiti richiamati, pronunciandosi sul merito dell' ipotesi di accusa e/o su altre posizioni processuali, è possibile sollecitare una verifica in concreto del requisito dell' imparzialità, mediante gli istituti della astensione per gravi ragioni di convenienza (art. 36 comma 1 lett. h c.p.p.) e della ricsuzione per indebita manifestazione del proprio convincimento (art. 37 comma 1 lett. b c.p.p.).

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 7105 DEL 12 APRILE 2016

(conformità all' originale)

La contestazione della conformità all' originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma deve essere effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l' indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall' originale.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 7121 DEL 12 APRILE 2016

(trasferimento d' azienda - cessione del solo personale – configurabilità del fenomeno traslativo)

È configurabile il trasferimento di un ramo d' azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi individuabili.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 7313 DEL 13 APRILE 2016

(infortunio – in itinere – utilizzo del mezzo privato – da parte del lavoratore)

Deve ritenersi con le integrazioni apportate dai commi 4 e 5 dell' articolo 5 della legge 221/15, che intervengono ad integrare la materia dell' infortunio in itinere di cui agli articoli 2 terzo comma e 210 quinto comma del Dpr 1124/65, l' uso del velocipede - ovvero, secondo il codice della strada, del veicolo, con due o più ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali anche se a pedalata assistita - deve ritenersi sempre assicurato, come lo è l' andare al lavoro a piedi o con utilizzo del mezzo pubblico e che laddove si tratta di normativa entrata in vigore in epoca successiva al fatto essa, proprio perché espressione di istanze sociali largamente presenti da tempo nella comunità, non può non essere utilizzata dal giudice in chiave interpretativa al fine di chiarire anche il precetto elastico in vigore precedentemente, dovendosi osservare che l' utilizzo della bicicletta da parte del lavoratore per recarsi al lavoro deve essere allora valutato in relazione al costume sociale, alle normali esigenze familiari del lavoratore, alla presenza di mezzi pubblici, alla modalità di organizzazione dei servizi pubblici di trasporto nei luoghi in cui più è diffusa l' utilizzo della bicicletta, alla tipologia del percorso effettuato, alla conformazione dei luoghi, alle condizioni climatiche in atto, alla tendenza presente nell' ordinamento e rivolta all' incentivazione dell' uso della bicicletta.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 7382 DEL 14 APRILE 2016

(contratto d' opera professionale – avvocato)

Deve ritenersi che, in mancanza di una prova del conferimento dell' incarico professionale da parte di altro soggetto, si debba presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura e, quindi, è tenuto al pagamento, dovendosi del resto osservare che per il mandato di patrocinio vige il principio di libertà

di forma e non v'è ragione di ritenere che, in difetto di prova contraria, la procura alla lite sia un atto intrinsecamente inidoneo al conferimento del mandato di patrocinio.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 7634 DEL 18 APRILE 2016

(immobile ad uso abitativo – patto occulto di maggiorazione del canone – contrarietà a norma imperativa - nullità – validità del canone apparente)

In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'articolo 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extraneogoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica, dovendosi osservare che l'ipotesi disciplinata dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 431/98 e la relativa previsione di nullità del patto volto a determinare un maggior canone rispetto a quello dichiarato nel contratto registrato con canone fittizio, deve essere correttamente ricondotta nell'alveo del procedimento simulatorio.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 7708 DEL 19 APRILE 2016

(obbligo di informazione dell'avvocato al proprio assistito)

L'obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone al legale di informare l'assistito di tutte le questioni in fatto e in diritto ostative al raggiungimento del risultato o, comunque, produttive del rischio di effetti dannosi.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 7774 DEL 20 APRILE 2016

(risarcimento del danno patrimoniale per assistenza domiciliare – liquidato su spese effettivamente sostenute – danno permanente futuro - liquidazione su rendita)

La liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per l'assistenza domiciliare a vantaggio di persona rimasta invalida dopo il sinistro stradale presuppone l'accertamento che la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta; nulla, dunque, può essere liquidato per tale titolo a chi non dimostri di avere sostenuto alcuna spesa al riguardo. Ancora in tema di liquidazione del danno con riferimento alle spese per l'assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (art. 5 L. 12.6.1984 n. 222), sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, legislazione che in virtù del principio *jura novit curia* il giudice deve applicare d'ufficio, se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti. Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di dovere sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita; oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione; od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 8035 DEL 21 APRILE 2016

(responsabilità dei medici e della struttura sanitaria per errato intervento medico – sentenza penale di assoluzione perché «il fatto non sussiste» - stato nel giudizio civile)

Deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito in materia di responsabilità dei medici e della struttura sanitaria che ritiene preclusa l'azione civile nei confronti dei sanitari successivamente all'emanazione della sentenza penale di primo grado, che li ha mandati assolti con formula piena

(«perché il fatto non sussiste») sul rilievo che la sentenza di proscioglimento sarebbe vincolante per il giudice civile, il quale non potrebbe valutare nuovamente e diversamente i fatti su cui sarebbe intervenuto il giudicato penale, dovendosi osservare che, con particolare riferimento al nesso di causalità, mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio», in materia civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non»: ne consegue che ben può allora il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, non essendo tuttavia vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, e dunque potendo pervenire all'affermazione della civile responsabilità pur nell'insussistenza di quella penale, ovvero ad un riparto delle responsabilità diverso da quello stabilito dal giudice penale.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 8089 DEL 21 APRILE 2016

(intermediazione finanziaria – obblighi informativi - gestione di portafogli)

Nei contratti d'intermediazione finanziaria l'assolvimento degli obblighi informativi posto a carico dell'intermediario non può esaurirsi nella indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto né fondarsi sull'astratta valutazione della possibilità per l'investitore di assumere autonomamente ed aliunde tali informazioni quando non ricorra la qualifica di investitore professionale, avendo invece ad oggetto una condotta positiva diretta specificamente a fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la rischiosità. Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli, gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell'intermediario prevedono anche la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale, essendo, tale prescrizione vincolante dettata al fine d'indicare le modalità di esecuzione dell'obbligo di fornire all'investitore un parametro oggettivo coerente dei rischi connessi alle singole gestioni.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 16622 DEL 21 APRILE 2016

(Notifiche via Pec – Al difensore)

In presenza delle altre condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata (c.d. pec), trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell'atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all'imputato mediante consegna al difensore. La dizione persona dell'imputato di cui all'art. 16 D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, va infatti interpretata nel senso di persona fisica dell'imputato.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 17663 DEL 28 APRILE 2016

(pericolo di reiterazione del reato – requisito dell'attualità – epoca del reato ipotizzato – momento della valutazione delle esigenze cautelari)

Deve ritenersi quale che sia l'interpretazione che si voglia adottare a riguardo del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 274 c.p.p. nel testo modificato dalla legge 47/2015, resta indubitabile che il giudizio in merito alle esigenze cautelari non può accontentarsi del titolo del reato, della sua intrinseca gravità, ma deve investigare quegli elementi che conducono a ritenere che il prevenuto possa delinquere ulteriormente: ne consegue che quanto più tra il tempo del commesso reato ed il momento di valutazione delle esigenze cautelari si frappone un significativo iato, tanto più quel giudizio deve nutrirsi di specifici elementi in grado di dimostrare, con il grado richiesto dalla particolare fase, che le condizioni dell'attività illecita sono ancora persistenti e laddove tali elementi non vengano reperiti la conclusione non può che essere quella dell'assenza di esigenze cautelari.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 8468 DEL 28 APRILE 2016

(comunione legale - distanze legali dell'edificio confinante con altra proprietà - litisconsorzio necessario)

Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto. Non può, invece, ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 8474 DEL 29 APRILE 2016

(rito locatizio - procedimento ordinario - riunione)

Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI - 3, SENTENZA N. 8476 DEL 29 APRILE 2016

(ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex articolo 348 bis c.p.c. - ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - termine di impugnazione)

Poiché l'articolo 348 ter, terzo comma, c.p.c., nel prevedere che, una volta dichiarato inammissibile l'appello con l'ordinanza di cui al primo comma della stessa norma, può essere proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, stabilisce poi che «il termine per il ricorso per cassazione» decorre dalla comunicazione (atto della cancelleria) o, se anteriore, dalla notificazione (atto ad istanza di parte), deve ritenersi che il riferimento a detto termine evochi quello indicato dal secondo comma dell'articolo 325 c.p.c., restando così esclusa la possibilità di intendere la successiva previsione dell'applicabilità dell'articolo 327 c.p.c. e, quindi, del suo primo comma, come significativa della volontà del legislatore di far decorrere dai detti eventi il termine cosiddetto "lungo" colà previsto, che, pertanto, resta applicabile solo allorquando non sia avvenuta né la comunicazione né la notificazione.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI - 2, SENTENZA N. 8484 DEL 29 APRILE 2016

(architetto – consulenza e prestazione d'opera – appunti manoscritti e fattura recante la dicitura «a saldo»)

La scrittura privata, consistente nell'appunto manoscritto, e la fattura recante la dicitura «a saldo» integrano gli estremi di una proposta contrattuale in assenza di un contratto scritto e sono sufficienti per concludere il rapporto tra il professionista e il cliente.